

COMUNE DI FABRIANO

(Provincia di Ancona)

REGOLAMENTO

COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

(DEL. CC. 57 DEL 12/06/2000

(DEL.122 DEL 01/08/2000)

TITOLO I

Norme Generali

Art.1 - Servizi Funebri e Cimiteriali

1. I servizi funebri e cimiteriali comprendono tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del competente servizio dell'AUSL n.6 per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di P.M. e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate come segue:

- a - L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e concessioni cimiteriali, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti;
- b - L'Ufficio Contratti provvede agli atti contrattuali;
- c - L'Ufficio Tecnico comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla progettazione per ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri;
- d - L'Ufficio Anagrafe provvede alle operazioni inerenti i compiti d'ufficio relativamente ai decessi, ai permessi di seppellimento, ai permessi di trasporto salme fuori comune, alla cremazione;
- e - L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
- f - L'Ufficio Servizi sociali per le incombenze inerenti i decessi di persone sole e indigenti.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente sia per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio osservazione cadaveri;
- b) il recupero delle salme accidentate;
- c) l'uso della cella frigorifera;
- d) l'inumazione nei campi comuni;
- e) la cremazione;
- f) l'esumazione ordinaria;
- g) l'estumulazione ordinaria;
- h) l'ossario comune ed il cinerario comune;
- i) feretro e trasporto per le salme di persone sole e indigenti.

3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g, Legge 142/90, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

3. Tutti gli altri servizi sono a pagamento.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero;
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II

Deposito di osservazione e obitori

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Nel Comune di Fabriano i locali per il deposito di osservazione e l'obitorio sono presso l'ospedale "Engles Profili".
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Dirigente, ovvero dall'autorità Giudiziaria.

TITOLO III

Trasporti funebri

Art. 6 - Trasporti funebri

1 - Nel Comune di Fabriano il servizio trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, è consentito alle ditte che vi esercitano l'attività d'Onoranze Funebri in possesso dei requisiti normativi. Sono altresì autorizzate ai trasporti funebri nel territorio del Comunale, da o verso altro Comune o Stato, imprese aventi unicamente sede altrove purché in possesso dei requisiti normativi.

2 - I trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'art.20 del DPR 285/90, secondo gli importi delle tariffe stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 7 - Categorie di trasporti

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria indipendentemente dai servizi richiesti.

Art. 8 - Orario dei trasporti funebri

1. Nel Comune di Fabriano i trasporti funebri locali saranno effettuati nei seguenti orari con partenza dal luogo di composizione del feretro, previa prenotazione al Responsabile del Servizio Custodia cimitero:

PERIODO	*GIORNI FESTIVI (solo funerali nelle frazioni)	GIORNI FERIALI (per tutti i cimiteri del comune)
<i>Aprile/Settembre</i> (inizio ora legale)	9 - 11 15 - 17	9 - 11 15 - 17
<i>Ottobre/Marzo</i> (fine ora legale)	9 - 11 15	9 - 11 15

* (i funerali non vengono effettuati in tutto il territorio comunale nei giorni di NATALE - PASQUA - 15 AGOSTO - 1° MAGGIO - 1° NOVEMBRE - 1° GENNAIO - FESTA DEL PATRONO, il cui trasporto sarà eseguito il giorno precedente o seguente anche se festivo)

La domenica e i giorni festivi vengono svolti soltanto funerali la cui tumulazione avviene nelle frazioni, anche con partenza dal capoluogo.

I trasporti funebri delle salme dirette fuori comune, saranno effettuati in orari tali da non apportare disservizi ai funerali programmati nell'ambito del territorio comunale.

E' consentito lo svolgimento di funerali di deceduti nell'ambito del territorio comunale anche in presenza di prenotazione di funerali di salme provenienti da fuori comune.

Il trasporto a braccia del feretro, ancorché su brevi itinerari, è consentito solo nei seguenti casi e previa autorizzazione del Sindaco:

a) - quando l'itinerario da percorrere, per la sua natura, non consente l'impiego di carri funebri ordinari;

b) - quando si vuole tributare alla salma speciali ed eccezionali onoranze.

2. Nei giorni festivi è consentito solo la tumulazione nei cimiteri della città di salme provenienti dalle frazioni.

3. La richiesta d'effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma.

4. Per tali richieste i familiari e le imprese munite di licenza di cui all'art. 115 T.U.LL. PP.SS. sono in condizione di parità ed in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.

5. Per esigenze eccezionali d'igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 9 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'Uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto può essere eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre in tempo utile per l'inizio delle onoranze.

Art. 10 - Orari e Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste, con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art.8.

TITOLO IV

Cimiteri - Servizi - Costruzione

Art. 11 - Servizio custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario d'apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.
3. Il responsabile del servizio custodia sovrintende i servizi cimiteriali svolgendo le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Responsabile del servizio custodia è individuato con regolamento di cui all'art.51 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 12 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi comuni per inumazione salme;
 - b) campi comuni per inumazione resti indecomposti;
 - c) manufatti per tumulazioni individuali (loculi);
 - d) aree per costruzione tombe di famiglia o gruppi di loculi privati;
 - e) cellette ossario e/o cinerari;
 - f) ossari comuni.
 - g) cinerari comuni.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nelle planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre, n. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Art. 13 - Campi comuni per inumazioni salme e resti indecomposti

1. Nei campi comuni per inumazioni, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e non eccedere l'ingombro di cm.80 di larghezza, cm.200 di lunghezza e cm. 100 d'altezza.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 83 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nei campi comuni per inumazione resti mortali indecomposti nel caso d'incompleta scheletrizzazione delle salme estumulate per ripresa processo mineralizzazione, si applica le stesse disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2-3.

Art. 14 - Concessioni cimiteriali per tumulazione salme

1. Le concessioni cimiteriali per tumulazione salme consistono:
 - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi comunali) per la durata d'anni 50 dalla data della concessione;
 - b) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta in apposite cassettoni ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni per la durata di anni 50 dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo d'aree, 99 anni dalla data della concessione, per edificare tumulazioni private destinate a famiglie o collettività (tombe di Famiglia o gruppi di loculi privati);
 - d) nell'uso a tempo indeterminato (perpetuo) delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui al precedente comma, lettere "a" "b" "c", possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata che stabilirà il Consiglio Comunale.

Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune consentirlo alle condizioni contrattuali in vigore alla data della scadenza.

Art. 15 - Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi comunali o sepolture private, aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) se trattasi di feretri che dovranno essere tumulati definitivamente in sepolture private in corso di edificazione o restauro.

2. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale stabilita dalla Giunta Municipale ed alle spese necessarie per l'estumulazione e sistemazione definitiva.

3. La cauzione sarà restituita dopo la sistemazione definitiva del feretro o incamerata dal Comune di Fabriano a copertura delle spese necessarie per l'inumazione della salma nel campo comune nel caso in cui il richiedente non provveda alla sistemazione definitiva appena disponibili le concessioni cimiteriali di cui all'art. 14 - commi a) e c);

Art. 16 - Cremazione

La cremazione è regolata dall'art.79 del D.P.P. 285/90 ed è un servizio gratuito, le spese di incenerimento sono a carico del Comune in cui la salma aveva l'ultima residenza.

TITOLO V

Esumazioni ed Estumulazioni

Art. 17 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione della salma e cinque anni dall'inumazione dei resti indecomposti derivanti da estumulazioni ordinarie (art.86 comma3), a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In ogni caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri o resti indecomposti, per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo d'inumazione ecceda i 10 anni per le salme inumate e 5 anni per le salme indecomposte derivanti da estumulazioni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione.

3. Il Sindaco regola le esumazioni e le estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni d'esumazione ed estumulazione ordinaria.

Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'art. precedente.

2. L'esumazioni straordinarie, eseguite prima di 10 anni per le salme e 5 anni per i resti indecomposti, sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure dal Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83 - 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovanti. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3. L'estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. L'esumazioni e l'estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari.

5. Le ossa derivanti da estumulazioni straordinarie riguardanti concessioni perpetue non rinunciate dagli aventi diritto, non potranno essere immesse sfuse nell'ossario ma collocate in apposita cassetta e lasciate nella stessa tumulazione.

6. Nel caso d'esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o d'altre persone diverse dal personale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

7. Salvo casi straordinari ordinati dall'autorità Giudiziaria, non si eseguono esumazioni ed estumulazioni (ordinari o straordinarie) dal 1° di maggio al 30 settembre.

L'esumazione e l'estumulazione straordinaria si effettua secondo quanto previsto dal DPR 285/90 - art. 79.

Art. 19 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso d'esumazioni od estumulazioni si rinverano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale di duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio servizi Polizia Mortuaria e cimiteri del Comune.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione d'esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non fossero

reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 20 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 1 mese.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Dirigente provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo della pubblica asta.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Dirigente può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondono ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva il podestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI

Concessioni Cimiteriali

Art. 21 - Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali consistono nel diritto d'uso d'aree e manufatti indicate all'art. 14, 1° comma - lettere a), b), c), d).

2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata da registrare in caso d'uso, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le forme che regolano il diritto d'uso.

4. Fatta eccezione delle concessioni di cui all'art. 14 - comma 1 - lettera "c", il Comune conferisce ai privati solo il diritto d'uso, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

6. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso d'inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

8. A garanzia del rispetto dei tempi di esecuzione e del perfetto ripristino dell'area utilizzata, il richiedente concessionario dovrà versare apposita cauzione fissata dal competente Ufficio Tecnico Comunale. La medesima sarà restituita dopo l'attestazione di fine lavori o incamerata in caso di inadempienza.

Art. 22 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto alla sepoltura spetta al titolare medesimo, al coniuge, quindi ai suoi parenti ed affini fino al 3° grado, per i quali però è necessaria apposita autorizzazione del concessionario o avente causa.

3. Nell'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve essere indicato il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 23 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chi intende ottenere la concessione di una sepoltura privata, deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero e il tipo della concessione richiesta;

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3 - Ad eccezione delle concessioni per aree destinate alla costruzione di tombe o **loculi** privati che sono concesse ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande in base alla disponibilità, le concessioni di sepolture a tumulazione individuale (loculi comunali), sono assegnate:

a) - alle salme in tumulazione provvisoria per mancanza di loculi ed al coniuge vivente o deceduto;

b) - ai defunti in occasione del decesso ed al richiedente coniuge vivente;

c) - a chi intende riunire salme di congiunti tumulati in loculi occasionali.

Art. 24 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessun'operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Dirigente, previa informativa al Sindaco, a richiesta del concessionario.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 25 - Sepolture a tumulazione individuale (art.14 - comma 1 - lett. a)

1. Le sepolture a tumulazione individuale (loculi comunali) consistono in manufatti a costruiti dal Comune.

2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità e provvede all'estumulazione ordinaria, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 14, 2° comma.

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario ed urne cinerarie fino alla capienza fisica del sepolcro.

4. Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura della lapide;

5. Resta a carico del concessionario la chiusura del loculo, la rimozione, l'installazione ed il fissaggio della lapide, l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, e lumi votivi.

6. La lastra di marmo dovrà essere applicata su chiusura a mattoni pieni o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillata in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Non ci potranno essere fatte iscrizioni senza l'approvazione del Comune, né vi potranno essere installati portafiori o lampioncini se eccedono il numero di due e che non siano disposti su una medesima linea la quale viene stabilita in cm. 15 dalla base e cm. 15 dai fianchi della lastra di marmo, allo scopo di mantenere il più possibile una simmetria generale. Resta inteso che non è concessa la posa in opera di qualsiasi oggetto al di fuori della lapide e che non venga invaso lo spazio dei loculi attigui.

7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le scritte, per vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto d'apposito servizio d'illuminazione votiva.

8. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

6. Non è permesso l'uso di lapidi diverse da quelle fornite dal Comune né si potranno installare lapidi incassate, con vetrine o unica per più di un loculo.

Art. 26 - Cellette ossario o cinerari (Art.14 - comma 1 - lett. b)

1. Le cellette ossario o cinerari (manufatto realizzato dal Comune) sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione d'esumazioni od estumulazioni ordinarie o delle ceneri derivanti da cremazione.

2. La raccolta e la conservazione dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie è autorizzata solo a condizione che le cassetine ossario trovino sistemazione in sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 27 - Concessione aree per sepolture private (art.14 - comma 1 - lett. c)

1. Il Comune provvede all'assegnazione d'aree per la costruzione di sepolture private nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.

2. Sulle aree concesse dal Comune, possono essere costruite sepolture private chiuse (tombe di famiglia) o gruppi di loculi a nido d'api nel rispetto di piani architettonici stabiliti dall'ufficio Tecnico Comunale.

3. I lavori dovranno essere completati entro i termini previsti nella concessione,

4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

5. La sepoltura potrà essere utilizzata solo dopo l'atto di collaudo ed il rilascio dell'agibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario e comunque dopo ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla Legge.

6. Sono a carico del concessionario tutte le spese per le rimozioni, l'installazione ed il fissaggio delle lapidi.

Art.28 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del presente Regolamento ed è trasmissibile per eredità.

2. In particolare, nessun atto inerente la tumultazione e l'estumulazione è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimità ad agire anche in nome e per conto di altri.

5 - Le eventuali controversie tra aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 29 - Sepolture private - Divisione - rinuncia - cessione a terzi

1. Più concessionari di una sepoltura privata (tomba o gruppo di loculi) devono trasmettere al Comune la suddivisione dei posti o loculi, fermo restando che per ottenere una nuova concessione a nome di più concessionari, rimane obbligatorio allegare alla richiesta la suddivisione della tumultazione che si verrà a realizzare.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco o dirigente.

5. La divisione, l'individuazione di posti o loculi, la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio di diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono modificare i propri rapporti interni alla tumultazione privata, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. La concessione è trasmissibile per diritto ereditario, qualora i concessionari vogliono cedere a terzi, tutta o parte della sepoltura privata realizzata sull'area concessa, è necessario, per la validità del trapasso, il consenso del Comune e nell'atto notarile di compravendita dovrà essere inserita la clausola "il nuovo concessionario si assume nei confronti del Comune stesso tutti gli obblighi e diritti precedentemente accettati dal cedente";

Art. 30 - Sepolture private - Morte del concessionario

1. In caso di morte del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenute a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria e Concessioni Cimiteriali del Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante di una concessione, il Comune provvede d'ufficio, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 22, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 33.

5. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto d'assegnazione a terzi.

Art. 31 - Sepolture private - Scadenza concessione

1. L'Ufficio Servizi di Polizia Mortuaria e Concessioni Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.

2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art.22.

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero di cui all'art. 4.

Art. 32 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione d'opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutato indispensabile od opportuno sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o d'igiene.

Art. 33 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o d'altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso d'irreperibilità degli interessati, decorsi 90 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 34 - Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Il Comune di Fabriano adotta un sistema informatico di tenuta delle registrazioni cimiteriali e le schede di cui al comma precedente non sono obbligatorie.

2. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 possono essere tenuti con sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 35 - Concessioni perpetue (art.14 - comma 1 - lett. d)

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 36 - Retrocessione concessione sepoltura a tumulazione individuale

1 - La rinuncia della concessione di sepoltura a tumulazione individuale (loculi comunali od ossari) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2 - Qualora il concessionario o avente causa rinunci alla concessione prima della scadenza, la sepoltura torna in libera disponibilità del Comune. Dopo il ricondizionamento e l'istallazione di una nuova lapide se necessario, il loculo verrà riconcesso ad altri richiedenti per un importo pari alla tariffa in vigore per identica tumulazione nuova.

3 - L'Ente, dopo la riconcessione, rimborsa al concessionario o avente causa, un corrispettivo determinabile con la seguente formula:

$$R = i - (i : d) \times a$$

dove: R = rimborso;

i = importo di riconcessione

d = 50 (anni durata della concessione);

a = anni trascorsi dalla data di concessione. (comunque a partire da 10 anche x periodo inferiore)

4 Per le tumulazioni a tempo indeterminato (concessioni perpetue) il rimborso, dopo la riconcessione, è stabilito al 50% della somma netta incassata da Comune.

5 Qualora il concessionario o avente causa intenda ridurre la salma tumulata in un loculo a concessione perpetua, lasciandovi i resti e volendo usufruire del loculo per se stesso o per un suo parente/affine fino al terzo grado, può riottenere la concessione per anni 50 pagando la metà dell'importo attuale di una simile identica concessione.

TITOLO VII

Altre disposizioni

Art. 37 - Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
 - c) introdurre cani anche se a guinzaglio o altri animali;
 - d) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - e) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - f) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio custodia;
 - g) calpestare aiuole e sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
 - h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
 - i) apporre cartelli o distribuire volantini, in qualsiasi modo, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte o privati;
 - l) fotografare cortei funebri od opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - m) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
 - n) chiedere elemosina, fare questue o raccolta fondi, salvo che non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
 - o) assistere ad esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
 - p) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
 - q) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
 - r) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali presentino caratteristiche di lieve radicazione e siano messe a dimora all'interno della propria concessione;
 - s) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione.
- Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 38 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi particolari, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Dirigente, previo parere scritto del Sindaco sotto il profilo estetico, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che s'intende impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori non possono essere eseguiti senza apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria e cimiteri.

5. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba, di piante o monumenti non potrà coprire i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra e comunque non superare l'ingombro di cm.80x200x100h.

6. Nei campi per inumazione, i vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartiene.

Art. 39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare il vestiario previsto dal regolamento comunale;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente ai servizi cimiteriali, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale di Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 40 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai reparti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Dirigente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa d'avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente.

Art. 41 - Decorrenza

6 Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265.

Art. 42 - Dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti d'atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 43 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

INDICE

	Pag.
TITOLO 1 - Norme generali	
art. 1 - Servizi Funebri e Cimiteriali.....	1
art. 2 – Responsabilità.....	1
art. 3 - Servizi gratuiti.....	1
art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	2
TITOLO II - Deposito d'osservazione e obitori	
art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori.....	3
TITOLO III - Trasporti funebri	
art. 6 - Trasporti funebri.....	4

art. 7 - Categorie di trasporti	4
art. 8 - Orario dei trasporti funebri.....	4
art. 9 - Modalità dei trasporti	5
art.10 - Percorsi dei trasporti	5
TITOLO IV - Cimiteri, servizi, costruzione	
art.11 - Servizio custodia.....	6
art.12 - Piano regolatore cimiteriale, delimitazione dei reparti	6
art.13 - Campi comuni per inumazioni	6
art.14 - Concessioni cimiteriali	6
art.15 - Tumulazioni provvisorie	7
art.16 - Modalità per rilascio autorizzazione alla cremazione	7
TITOLO V - Esumazioni ed estumulazioni	
art.17 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	8
art.18 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	8
art.19 - Oggetti da recuperare.....	8
art.20 - Disponibilità dei materiali	9
TITOLO VI - Concessioni Cimiteriali	
art.21 - Concessioni cimiteriali.....	10
art.22 - Concessionari.....	10
art.23 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale.....	10
art.24 - Vigilanza del Sindaco.....	11
art.25 - Sepolture private a tumulazione individuale.....	11
art.26 - Cellette ossario.....	11
art.27 - Concessione di aree per la costruzione di sepolture private.....	12
art.28 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso.....	12
art.29 - Divisione e rinuncia.....	12
art.30 - Morte del concessionario.....	13
art.31 - Sepolture private - Scadenza.....	13
art.32 - Manutenzione delle sepolture private.....	13
art.33 - Decadenza e revoca delle sepolture private.....	13
art.34 - Fascicoli per le sepolture private.....	14
art.35 - Concessioni perpetue.....	14
art.36 - Retrocessione di sepolture private.....	14
TITOLO VII - Altre disposizioni	
art.37 - Divieti.....	16
art.38 - Ornamenti delle sepolture.....	16
art.39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	17
TITOLO VIII - Norme transitorie e finali	
art.40 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	18
art.41 - Decorrenza.....	18
art.42 - Dirigenti.....	18
art.43 - Concessione pregresse.....	18